

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5676 del 09/12/2019
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOTANZIALE DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI CANPEGINE (RE) LOCALITA' CAPRARA - PRATICA N. 4089/a-b CODICE PROCEDIMENTO RE02A0065. TITOLARE: CASEIFICIO AGRICOLO MILANELLO TERRE DI CANOSSA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5855 del 06/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

Pratica N. 4904/2019

**OGGETTO:** RINNOVO CON VARIANTE SOTANZIALE DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI** IN COMUNE DI **CANPEGINE (RE)** LOCALITA' **CAPRARA** - PRATICA N. **4089/a-b** CODICE PROCEDIMENTO **RE02A0065**.

**TITOLARE:** **CASEIFICIO AGRICOLO MILANELLO TERRE DI CANOSSA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica:

DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

**PREMESSO che:** con Determinazione n. 15232 in data 21/10/2005 del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia è stato formalmente attestato l'avvenuto riconoscimento di concessione preferenziale, ex art. 50 della Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7, alla ditta Caseificio Agricolo del Milanello Società Cooperativa Agricola per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 2 pozzi ubicati su terreno, di proprietà della stessa ditta richiedente, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Campegine (RE) al foglio 17 particelle 85 e 87, con una portata massima di l/s 2,20 per un volume complessivo annuo di m<sup>3</sup> 5.000 da destinare agli usi igienico potabile, con scadenza 31/12/2005.

#### **PRESO ATTO:**

- dell'istanza in data 28/12/2007 presentata dalla ditta Caseificio Agricolo del Milanello Società Cooperativa a r.l. C.F./P.IVA 00133180356, tendente ad ottenere il rinnovo con variante sostanziale della succitata concessione.
- della successiva istanza in data 18/04/2017 presentata dalla stessa ditta tendente ad ottenere un ulteriore variante alla predetta concessione.

#### **TENUTO CONTO:**

- che la domanda di rinnovo con variante è stata presentata entro i termini di scadenza stabiliti dalla vigente normativa in materia e che sia la stessa che la successiva istanza di variante sono corredate della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;
- che, per la tipologia delle varianti richieste, consistenti nella modifica delle opere di presa con la realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di uno dei due pozzi esistenti in stato di avanzata obsolescenza e con problemi strutturali, nella modifica della destinazione d'uso assentita (igienico-potabile) cui si aggiunge l'uso industriale a servizio dell'attività produttiva del caseificio e il conseguente aumento della portata massima derivabile da l/s 2,20 a l/s 5,20 e della quantità d'acqua complessiva da prelevare dai due pozzi da m<sup>3</sup> 5.000 a m<sup>3</sup> 8.000, come da richiesta di rinnovo e variante del 28/12/2007, e da m<sup>3</sup> 8.000 a m<sup>3</sup> 16.200 come da successiva richiesta di variante del 18/04/2017, le istanze presentate rientrano nella fattispecie delle varianti sostanziali, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui agli art. 6 e seguenti del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento;

**ACCERTATO** che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee**
- portata massima **5,2 l/s**;
- volume annuo massimo **16.200 m<sup>3</sup>/anno**;
- il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **0370ER-DQ2-CCS - Conoidi Alluvionali Appenniniche - Conoide Enza - acquifero confinato superiore**.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata dalla Direzione Tecnica ARPAE, secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

**DATO ATTO** che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po**, di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>)"
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

**ACQUISITI**, dalla Direzione Tecnica ARPAE, i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PGDG/2018/4952 in data 04/04/2018, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che per tale tipologia di derivazione da pozzi ubicati in particolari zone, ai sensi dell'art. 85 comma 5 - lett. b5) e lett. d2 delle NA del PTCP vigente, per tale tipologia di derivazione da pozzi ubicati in tali zone sussiste "l'obbligo di installazione e manutenzione di dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua prelevata dalle falde e di comunicazione del prelievo annuale d'acqua all'Autorità competente per il rilascio della concessione";

**VERIFICATO**:

- che sul B.U.R.E.R. n. 48 in data 07/03/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per

l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

**DATO ATTO inoltre:**

- che con determinazione n. DET-AMB-2019-544 in data 06/02/2019 questo Servizio ha autorizzato la perforazione del succitato nuovo pozzo, in sostituzione di uno dei due esistenti, da utilizzarsi quale opera di presa per l'esercizio della derivazione;
- che il richiedente ha presentato in data 04/09/2019 assunta al prot. n. PG/219/136225 in pari data, la relazione integrativa e la scheda pozzo contenente la stratigrafia del terreno, le caratteristiche tecniche dell'opera da cui si evince che il pozzo è ubicato su terreno contraddistinto dalla particella 85, del foglio 17 del NCT del Comune di Campegine (RE) - coordinate UTM-RER: X = 617.433 Y = 959.528, e risulta avere le seguenti caratteristiche:
  - profondità m 96,00 dal piano campagna;
  - rivestimento in PVC di diametro mm 180;
  - equipaggiamento consistente in una elettropompa sommersa della potenza di 3 Kw e portata di 3,00 l/s;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

**CONSIDERATO:**

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo **a decorrere dall'annualità 2006**, le destinazioni d'uso della richiesta di variante alla concessione - industriale e igienico ed assimilati - non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;
- che pertanto, in conseguenza dell'intervenuta variante, la destinazione d'uso individuata (industriale) rientra nella tipologia di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che in ragione del consumo annuo da assentire (m<sup>3</sup> 16.200), **a decorrere dall'annualità 2006**, l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per l'uso industriale per volumi superiori a 3.000 mc/anno;
- che, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 27 del R.R. 41/2001, l'importo del deposito cauzionale originariamente costituito deve essere adeguato in ragione dell'aggiornamento del canone annuo dovuto;
- che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che in occasione della precedente concessione il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è stato costituito per l'importo di **€ 293,40**;
- che pertanto la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di **€ 1.824,08** a integrazione della somma già versata quale cauzione, nonché dell'importo di **€ 2.117,48** quale canone per l'annualità **2019** e dovrà inoltre essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2006 al 2018 come specificato nel disciplinare;

**DATO ATTO:**

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2019) risulta regolarmente corrisposto in data 22/11/2019, per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed al quantitativo massimo di prelievo assentito;
- che in merito all'adeguamento del deposito cauzionale, il concessionario, anziché corrispondere l'importo di **€ 1.824,08**, ad integrazione della somma già versata in occasione della precedente concessione, ha erroneamente versato l'importo di **€ 2.117,48** in data 13/11/2019, manifestando l'intenzione di non richiedere rimborso della differenza, pertanto allo stato attuale l'ammontare del Deposito Cauzionale costituito per la concessione in esame

corrisponde a € 2.410,88;

- che per quanto riguarda i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità, dal 2006 al 2018, l'Area Coordinamento Rilascio Concessioni della Direzione Tecnica ARPAE ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ditta concessionaria, provvedendo al ricalcolo dei canoni dovuti dal 2013 al 2018, e che l'importo corrispondente, per gli importi riferiti alla tipologia d'uso ed al quantitativo massimo di prelievo assentito, pari a € 10.585,46, risulta regolarmente corrisposto in data 06/11/2019.
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**RITENUTO** che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

#### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **Caseificio Agricolo del Milanello Terre di Canossa Società Cooperativa Agricola C.F./P.IVA 00133180356** con sede in Campegine (RE) il rinnovo con variante sostanziale della concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica da falde sotterranee in Comune di Campegine (RE) località Caprara da esercitarsi mediante prelievo da n° 2 pozzi, ubicati su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto con la particella 85, del foglio 17 del NCT di detto Comune, da destinare agli usi industriale e igienico ed assimilati, già assentita alla stessa ditta dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione n. 15232 del 21/10/2005 e scadenza il 31/12/2005;
- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima complessiva di l/s 5,20 per un volume complessivo annuo di m<sup>3</sup> 16.200, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che **il rinnovo decorre dal 01/01/2006**, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e che a norma della D.G.R. 787/2014 **la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2025**;
- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 2.117,48** per l'anno 2019 dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- f) di fissare in **€ 2.117,48** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- g) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2013 al 2018, **risultano regolarmente corrisposti** per gli importi riferiti alla tipologia d'uso ed al volume massimo di prelievo assentito;
- h) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2019** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza

disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- l) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R. della regione Emilia Romagna;
- m) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
  - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
  - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e al concessionario ne sarà notificata una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
  - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA

*Dott.ssa Valentina Beltrame*  
*(originale firmato digitalmente)*

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

---

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **industriale e igienico ed assimilati** in territorio del Comune di **Campegine (RE)** località **Caprara** richiesta dalla ditta **Caseificio Agricolo del Milanello Terre di Canossa Società Cooperativa Agricola**.

### **Articolo 1**

#### **Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso**

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- Le opere di presa consistono in n° 2 pozzi, siti in località Caprara del Comune di Campegine (RE) su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
  - **Pozzo 1:** profondità di m 96 con tubazioni di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 3 avente una portata di esercizio di l/s 3,00; – ubicazione: foglio 17 particella 85 coordinate UTM-RER X = 617.433 Y = 959.528;
  - **Pozzo 2:** profondità di m 53 con tubazioni di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 160, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 3 avente una portata di esercizio di l/s 2,20; - ubicazione: foglio 17 particella 85 coordinate UTM-RER X = 617.442 Y = 959.467;
- La risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche inerenti il processo produttivo nell'ambito dell'attività lattiero-caseario, nonché per le esigenze di tipo igienico ed assimilati inerenti le attrezzature e le strutture dell'intero caseificio con un consumo annuo di m<sup>3</sup> 16.200.

**Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.**

### **Articolo 2**

#### **Modalità di prelievo dell'acqua**

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima complessiva di prelievo **l/s 5,20**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m<sup>3</sup> 16.200**

**Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.**

### **Articolo 3**

#### **Durata della concessione**

**3.1** La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .



**3.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **Articolo 4** **Rinnovo della concessione**

**4.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

**4.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.6** del presente disciplinare.

#### **Articolo 5** **Canone della concessione**

**5.1** La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

**5.2** La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

**5.3** L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali è stato accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a **€ 10.585,46**, comprensivo degli interessi legali, come di seguito specificato:

<i>Annualità</i>	<i>Importo dovuto</i>	<i>Importo versato</i>	<i>Importo da integrare</i>	<i>Importo Interesse</i>	<i>Importo Totale</i>
2013	€ 2.013,00	€ 312,00	€ 1.701,00	€ 51,15	€ 1.752,15
2014	€ 2.043,00	€ 312,00	€ 1.731,00	€ 24,57	€ 1.755,57
2015	€ 2.069,60	€ 312,00	€ 1.757,60	€ 12,71	€ 1.770,31
2016	€ 2.069,60	€ 312,00	€ 1.757,60	€ 8,39	€ 1.765,99
2017	€ 2.071,67	€ 312,00	€ 1.759,67	€ 5,32	€ 1.764,99
2018	€ 2.088,24	€ 314,50	€ 1.773,74	€ 2,71	€ 1.776,45
<i>Totale</i>	€ 12.355,11	€ 1.874,50	€ 10.480,61	€ 104,85	€ 10.585,46

**5.4** Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2019** ammonta a **€ 2.117,48**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del ritiro del presente atto;

**5.5** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

**5.6** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel

qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**5.7** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

**5.8** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

## **Articolo 6** **Deposito Cauzionale**

**6.1** L'importo, quale integrazione della cauzione definitiva originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del ritiro del presente atto, è di € **1.824,08**, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad € **2.117,48**, corrispondente al canone dell'annualità corrente, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e del disposto di cui al comma 6 dell'art. 27 del R.R. 41/2001.

**6.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**6.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## **Articolo 7** **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

**7.1** **Dispositivo di misurazione** - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal ritiro del presente provvedimento dovrà procedere all'installazione, su ciascun pozzo, di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e comunicare l'avvenuta installazione a questo Servizio, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: [aoore@cert.arpa.emr.it](mailto:aoore@cert.arpa.emr.it) ;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it);

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

**7.2** **Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

**7.3** **Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

**7.4** **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento

dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

**Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.**

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**7.5 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

**7.6 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

**7.7 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

**7.8 Revoca** - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

## Articolo 8 Sanzioni

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
  - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
  - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
  - mancato pagamento di due annualità del canone;
  - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto

obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

**Articolo 9**  
**Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

---

Firmato per accettazione il concessionario

*(Caseificio Agricolo del Milanello Terre di Canossa Società Cooperativa Agricola)*

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**